

N. 278/18 Ruolo Generale

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE IV - LAVORO

composta da

Dott. Alvaro Vigotti	Presidente
Dott. Marina Aicardi	Consigliere
Dott. Paola Ponassi	Consigliere

nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'appello proposto da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

appellanti

contro

Raffa Maria Carmen

appellata

rilevato che parte appellante pone a fondamento dell'istanza di rimessione in termini il fatto che, nonostante abbia tempestivamente richiesto la pubblicazione, come da documentazione prodotta, sul sito del MIUR, quest'ultimo l'Ufficio Scolastico non vi ha provveduto;

che, pertanto, la notifica non si è perfezionata per un fatto non imputabile all'appellante;

che nella fattispecie non può ritenersi ostativo alla rimessione in termini l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *"In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa"* (v. tra le altre Cass. civ., sez. un., 15/07/2016, n. 14594 e Cass. civ., sez. VI, 05/04/2018, n. 8445);

che, infatti, tale orientamento riguarda il diverso caso in cui la parte che ha richiesto la notifica ha avuto conoscenza dell'esito negativo e, ciò nonostante, non ha riattivato il processo notificatorio, mentre nel caso de quo l'appellante non ha avuto notizia del mancato perfezionamento della notifica;

che nemmeno rileva che l'adempimento necessario per effettuare la notifica dovesse essere effettuato dal Miur e in quanto, tenuto conto che si tratta di una notifica disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità peculiari, avendo come destinatari un elevatissimo numero di soggetti, si rende necessario operare una scissione tra il soggetto che è parte del giudizio e che, come tale, doveva richiedere la notifica ed il soggetto che doveva porre in essere la notifica;

che, in sostanza, nell'ambito del processo notificatorio il Miur ha assunto un ruolo corrispondente a quello dell'ufficiale giudiziario cui viene richiesta la notifica ai sensi degli art. 138 e ss. c.p.c.,, ragion per cui l'inerzia dell'Ufficio Scolastico non può ricadere sul Miur quale parte del presente giudizio; che, pertanto, va concesso nuovo termine per notificare il ricorso in appello e il presente provvedimento ai controinteressati mediante pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

P.Q.M.

dispone la notifica del ricorso in appello e del presente provvedimento nei confronti di tutti i docenti nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e ss a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e rinvia all'uopo all'udienza del 5 aprile 2019 ore 9.

Genova, 30/1/2019

Il Presidente

